



# CITTA' DI BARLETTA

## Medaglia d'oro al Valor Militare ed al Merito Civile

Ordinanza n.                    del

Oggetto: Tutela Decoro Urbano

### IL SINDACO

Rilevato che

- Da qualche tempo, in alcuni siti cittadini, come piazze, giardini, luoghi di ritrovo di giovani, luoghi di culto ed altri luoghi simili anche privati di uso pubblico, si registrano quasi costantemente situazioni o episodi di degrado della vita pubblica che rendono oltremodo difficoltoso l'esercizio delle più elementari relazioni sociali ed interpersonali;
- Ritenuto che i sopra citati comportamenti possono identificarsi in una vasta tipologia di attività dirette a deturpare, imbrattare, segnare con graffiti o scritte sui muri degli edifici o monumenti, abbandonare per terra carte, lattine, bottiglie ed altri oggetti vari, abbandonare rifiuti domestici al di fuori dei contenitori dedicati alla loro raccolta, orinare su suolo pubblico e/o aperto al pubblico, danneggiare, con atti vandalici, beni pubblici e privati quali panchine, targhe, segnaletica, arredo urbano, etc.

Considerato che

- Gli effetti di tali comportamenti possono esser ritenuti lesivi del bene della "sicurezza urbana", nell'accezione introdotta attraverso il D.M. 5 agosto 2008, che si sostanzia nel diritto – proprio di ogni appartenente alla comunità – di poter godere, soprattutto in un contesto urbano, di beni pubblici e privati che siano integri e perfettamente idonei ad assolvere le funzioni estetiche, ludiche o di servizio per le quali sono stati progettati e realizzati;
- In virtù della normativa vigente il Sindaco ha il potere - dovere di intervenire per prevenire e contrastare atti e comportamenti che creano particolare disagio nella popolazione, sia perché idonei a facilitare l'insorgenza di più gravi fenomeni criminali, sia perché vanno a ledere le regole sociali o di costumi che reggono una corretta, ordinata, civile convivenza e che, pertanto, debbono trovare disciplina nell'ambito della nuova tutela assicurata dalle norme sulla sicurezza urbana;

**Rilevato** che è dovere primario dell'Amministrazione Comunale conservare il patrimonio di tutti i cittadini;

**Ritenuto**, quindi, improcrastinabile intervenire per prevenire e reprimere i fenomeni innanzi evidenziati, da ritenere veri e propri pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;



## CITTA' DI BARLETTA

### Medaglia d'oro al Valor Militare ed al Merito Civile

**Richiamata** la disciplina del vigente Regolamento di Polizia urbana;

#### **Visto**

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e in particolare l'art. 54, comma 4, come riformulato dal decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui prevede che *il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;*
- l'art. 2, comma 1 lett. b) del D.M. 5 agosto 2008, che contempla possibilità di intervento del Sindaco in presenza di *situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico o privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;*
- l'art. 3, comma 6, della legge 15 luglio 2009, n. 94 che stabilisce l'importo minimo di € 500,00 per le sanzioni amministrative previste dai regolamenti e dalle ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie;
- l'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'articolo 6-bis della legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, che attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire, per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, all'interno dei limiti edittali minimo e massimo della sanzione prevista, un diverso importo del pagamento in misura ridotta;
- la Deliberazione n° 14 del 4 febbraio 2010, esecutiva, con la quale, la Giunta Municipale ha stabilito, in deroga alle disposizioni dell'art. 16, comma 1, legge 24 novembre 1981, n. 689 un diverso importo del pagamento in misura ridotta per alcune violazioni ai provvedimenti adottati in materia di "sicurezza urbana";
- la nota prot. n.5548/2010/12B1/Area I O.P., introitata al protocollo comunale in data 22/2/2010 n. 11586, del Prefetto di Bari.

**Tutto ciò premesso**

#### **ORDINA**

A salvaguardia dell'ambiente e dell'igiene nonché a tutela del decoro del centro urbano **è vietato**:

1. insozzare il suolo pubblico con sostanze che comportino l'imbrattamento della pavimentazione delle pubbliche vie del territorio comunale, quali liquidi oleosi, compresi quelli che potrebbero disperdere i motori dei veicoli, nonché acidi, vernici, spray, cartacce, chewingum e rifiuti vari;
2. imbrattare manufatti di arredo urbano (fontane, panchine, cancellate, monumenti, segnaletica stradale, ecc.) con scritte, vernici, spray, disegni o segni grafici di qualsiasi tipo e dimensione, adesivi di ogni tipo e forgia, salvo che vi sia espressa autorizzazione da parte degli uffici comunali per rappresentazioni di arte figurativa;
3. danneggiare fontane, panchine, cancellate, monumenti, segnaletica stradale, e tutto ciò che



## CITTA' DI BARLETTA

### Medaglia d'oro al Valor Militare ed al Merito Civile

- costituisce arredo urbano, con atti vandalici;
4. sputare, urinare, defecare e spargere qualsiasi sostanza biologica negli edifici e nei luoghi pubblici in genere;
  5. abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo e genere e non rispettare regolamenti e ordinanze locali in materia di tutela dell'ambiente e raccolte differenziate.

E' altresì vietato:

6. il lancio e/o affissione di volantini od altro materiale pubblicitario e/o avvisi di qualsiasi genere, ovvero, apporre avvisi e materiale pubblicitario su qualsiasi parte dei veicoli, sugli edifici, sugli alberi, sulla segnaletica stradale, sui pali della pubblica illuminazione, depositare ed abbandonare su spazi ed aree pubbliche o ad uso pubblico qualsiasi materiale pubblicitario, compreso quello finalizzato alla raccolta di fondi, indumenti, carta, anche se per conto di associazioni senza scopo di lucro;

E' consentito unicamente la distribuzione di volantini pubblicitari porta a porta.

E' ammessa la distribuzione di volantini, previa comunicazione all'ufficio competente, solo per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di pubblici servizi al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza.

### **DISPONE**

Le violazioni dei divieti posti nella presente ordinanza, fatte salve le disposizioni penali in materia e gli obblighi, sanzioni e divieti imposti da leggi speciali, saranno punite con una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, con facoltà di pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento.

La violazione del divieto di cui ai punti 2 e 3 della presente ordinanza, fatta salva l'applicazione di norme del codice penale, sarà punita con la sanzione di € 500,00.

Nel caso in cui la violazione alle sopra citate disposizioni venga immediatamente contestata, o successivamente alla individuazione del trasgressore, oltre al pagamento della corrispondente sanzione amministrativa, lo stesso dovrà provvedere al ripristino delle condizioni originarie. In caso di inerzia del trasgressore, l'Amministrazione potrà dar corso ad intervento sostitutivo a spese dell'inadempiente.

Fatte salve eventuali esigenze probatorie connesse all'esercizio dell'azione penale, è, altresì, disposta la sanzione accessoria della confisca amministrativa delle attrezzature utilizzate per realizzare le violazioni di cui alla presente ordinanza.

Si applica l'art. 6 della legge 689/81 in ordine alla applicazione del principio di solidarietà in tema di sanzioni amministrative.



**CITTA' DI BARLETTA**  
Medaglia d'oro al Valor Militare ed al Merito Civile

Le forze di Polizia dello Stato e Locale sono incaricate della sorveglianza e del rispetto del presente provvedimento, dell'accertamento delle violazioni e dei conseguenti aspetti sanzionatori.

**DISPONE ALTRESÌ**

- che copia del presente provvedimento, previa comunicazione al Sig. Prefetto di Bari, sia pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune;
- che venga trasmessa a tutte le Forze dell'Ordine presenti sul territorio, perché ne curino l'osservanza.

Al fine di consentire la più ampia conoscenza della presente ordinanza, l'esecutività della stessa è determinata a partire dal 1 agosto 2010

Il responsabile dei procedimenti comunque connessi alla applicazione della presente ordinanza anche ai fini dell'emanazione dell'ordinanza ingiunzione è il Dirigente del Settore Vigilanza, Polizia Municipale, Protezione Civile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Bari, competente per territorio, o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dal termine dell'esposizione all'albo pretorio.

Dalla residenza municipale,

**Il Sindaco**  
**ing. Nicola Maffei**